

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 05 agosto 2024

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI AGOSTO 2024

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- **PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2024** p.1
- **“PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024** p.4
- **DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI** p.4
- **VARIANO LE SANZIONI PER MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA** p.6
- **IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI** p.7
- **ATTIVO DAL 5.8.2024 IL NUOVO SERVIZIO I24 PER I MOD. F24 CON SCADENZE FUTURE** p.9

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 20 agosto al 15 settembre 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

20 Agosto	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:</p> <ul style="list-style-type: none">sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;sui redditi di lavoro autonomo;sulle provvigioni;sui redditi di capitale;
----------------------	---

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2023 e la quota di acconto del 2024.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2024.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il II trimestre 2024.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di luglio.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
26 Agosto	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
02 Settembre	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p>
15 Settembre	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

“PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024

Anche per il 2024 è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2024.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2024.

Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva II trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L’Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest’anno), che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2024 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° agosto 2024 – 20 agosto 2024).

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2024, decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

➡ Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga "entro i termini di proposizione del ricorso".

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-quater, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 2 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
---	--	---

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

La funzione dell'avviso bonario è quella di permettere al contribuente il pagamento degli importi dovuti con riduzione delle sanzioni a 1/3 o a 2/3 evitando l'emissione della cartella di pagamento.

➡ Si ricorda che il pagamento, anche rateale, deve avvenire entro 30 giorni.

Troverà applicazione in questo caso l'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 che stabilisce la sospensione dal 1° agosto al 2 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario; ne deriva che:

➡ il termine di 30 giorni, utile per fruire dell'abbattimento delle sanzioni con pagamento delle somme richieste su avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 2 settembre.

Se l'avviso fosse notificato dal 1° al 2 settembre la decorrenza dei 30 giorni inizierà il giorno 3 settembre.

➡ Non sono oggetto di sospensione le rate successive alla prima.

In relazione ai controlli formali invece l'Agenzia delle entrate, pur non essendosi espressa in termini generali, in passato, con riferimento alla annualità 2020 aveva affermato che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi poteva avvenire, senza conseguenze, anche nei primi 15 giorni di settembre.

VARIANO LE SANZIONI PER MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA

"Per le violazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024 il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario prevede una sanzione del 70% a meno di comunicare la mancata fatturazione entro 90 giorni."

Il soggetto passivo Iva che effettua un acquisto, nello svolgimento dell'attività esercitata, deve verificare il ricevimento della relativa fattura per non incorrere in sanzione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 attualmente vigente, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione, previo pagamento dell'Iva, con le seguenti modalità:

- se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime.

Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'Ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Dott.ssa Laura Garavaglia

Con il provvedimento di revisione del sistema sanzionatorio tributario, alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024, si applica il nuovo c. 8 dell'art. 6 D.Lgs. 18.12.1997 n. 471 così come sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. d) D.Lgs. 14.06.2024, n. 87.

Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, ma senza pagamento dell'Iva, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'Iva derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Rimane invariato l'art. 46, c. 5 D.L. 331/1993 ai sensi del quale il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, cc. 2 e 3, lett. b) e c) che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

IL "NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le principali novità della Riforma interessano:

- la riduzione delle sanzioni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l'applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l'ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l'applicazione (quali l'avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

La riduzione delle sanzioni previste per i tributi erariali

L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
15%	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
15%	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria	1,5%
15%	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria	1,67%
30%	Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,75%

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

30%	Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	4,29%
30%	Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	5%

Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.

Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
12,5%	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
12,5%	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria	1,25%
12,5%	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria	1,39%
25%	Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è	3,125%
25%	Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,57%

Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l'assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l'omesso o tardivo versamento. Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).

L'applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l'utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

ATTIVO DAL 5.8.2024 IL NUOVO SERVIZIO I24 PER I MOD. F24 CON SCADENZE FUTURE

L'art. 17, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari", emanato nell'ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, prevede che **in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati** di imposte / contributi / altre somme da effettuare **tramite il mod. F24** (ad esempio, la rateazione dei versamenti in autotassazione / il pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), è possibile inviare in un'unica soluzione tutti i mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto, utilizzando il nuovo servizio denominato "I24". Tale disposizione di addebito può essere effettuata **direttamente dal contribuente** ovvero dall'intermediario autorizzato.

Con il recente Provvedimento 26.7.2024, in attuazione del citato art. 17, l'Agenzia delle Entrate ha fissato:

- i criteri / modalità applicative del nuovo servizio I24 con addebito in conto dei mod. F24 con scadenze future;
- le modalità / tempistiche di utilizzo in compensazione degli eventuali crediti indicati nelle predette deleghe con scadenze future.



Il nuovo servizio I24 sarà utilizzabile a decorrere dal prossimo 5.8.2024.

Criteri di addebito del servizio I24

Con il **nuovo servizio I24**, per i **mod. F24** utilizzati per il pagamento delle somme **con scadenze future** inviati telematicamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate **in un'unica soluzione, l'addebito è effettuato alle date indicate sul singolo mod. F24, sul conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia**, quali banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati.

In particolare è previsto che l'Agenzia, alle singole scadenze indicate, procede con l'inoltro della delega di pagamento all'intermediario della riscossione convenzionato, richiedendo l'addebito sul conto indicato dal contribuente e il riversamento delle somme dovute, in base alle convenzioni vigenti.

A tal fine il Provvedimento dispone che è necessario:

- provvedere preventivamente all'autorizzazione all'addebito in conto;
- utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- che il conto di addebito presso uno dei citati intermediari convenzionati risulti aperto sia al momento di invio dei mod. F24 sia alla data (futura) del relativo pagamento;
- che, alla scadenza dei singoli mod. F24, sul conto di addebito sia presente la disponibilità finanziaria sufficiente per saldare l'importo addebitato;
- che il codice fiscale del contribuente indicato nell'I24 corrisponda al codice fiscale del titolare / cointestatario abilitato a operare con firma disgiunta, sul conto di addebito. In caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può anche essere intestato all'intermediario stesso;
- che la data di pagamento indicata nei mod. F24 sia non superiore a 5 anni dalla data di invio con I24.

Come indicato nelle Motivazioni del Provvedimento in esame, il predetto termine quinquennale consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateazioni delle somme oggetto delle comunicazioni di irregolarità, per le quali ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, è previsto un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Nei mod. F24 oggetto di invio con il servizio I24 possono essere esposti **crediti da utilizzare in compensazione come di consueto**, ossia nel rispetto di quanto disposto dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 nonché di quanto previsto dalle specifiche disposizioni del singolo credito / tributo.



Per poter essere utilizzato in compensazione, **il credito** esposto nel mod. F24 con scadenza futura **deve essere disponibile**:

- **sia alla data di invio** "cumulativo" delle deleghe con I24;
- **sia alla data di scadenza** della delega in cui il credito è esposto (data di versamento).

Nel Provvedimento in esame è altresì specificato che il credito indicato in un mod. F24 oggetto di invio con I24:

- non è più nella disponibilità del contribuente a decorrere dalla data di invio con I24, salvo annullamento della delega in cui è esposto;
- si considera utilizzato al momento del pagamento della delega alla scadenza (futura) indicata nella stessa. Ciò comporta che al momento della compilazione dei singoli mod. F24 da inviare "cumulativamente" con date di pagamento future è necessario considerare / rispettare eventuali termini entro i quali la normativa relativa a specifici crediti d'imposta ammette l'utilizzo in compensazione.

Modifica credito / debito indicato nei mod f24 già inviati

In caso di utilizzo del servizio in esame e quindi di mod. F24 già presentati ma non ancora pagati, l'Agenzia specifica che:

- al sopraggiungere di **contestazioni riguardanti la consistenza / inesistenza del credito** indicato, quest'ultimo risulta **non più utilizzabile** ed è pertanto **necessario provvedere all'annullamento** della delega precedentemente inviata (non risulta possibile modificare una delega già inviata);
- **qualsiasi evento che fa venir meno (in tutto o in parte) il debito / credito** esposto nel mod. F24 inviato con I24 (ad esempio, la modifica o la decadenza del piano di rateazione o la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici) **non comporta l'automatico annullamento della delega inviata con scadenza futura**.

Spetta all'interessato provvedere all'annullamento della delega.



L'annullamento del singolo mod. F24 va effettuato **entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente** la data di versamento indicata nella delega stessa, sempre attraverso i servizi telematici dell'Agenzia.

LO STUDIO RESTERA' CHIUSO PER FERIE DALL'8 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2024

A tutti auguriamo buone vacanze!

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA